

10-9-84

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

10-9-84
4598
200.500

Repertorio n. 6193

=====00000=====

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi
(Codice Fiscale n. 00061820742)

E

L'Impresa ROLLO Aldo con sede in BRINDISI
(Partita I.V.A. n. 00110540747)

P E R

la esecuzione nel Comune di BRINDISI - Quartiere S. Elia
Pal. ex INCIS - Rione dei lavori di manutenzione straor-
dinaria e risanamento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica
in, finanziati con i fondi di cui al-
la Legge 5 agosto 1978, n. 457 - art. 31/B - completamento 3° Bien-
nio - ~~con i fondi di cui all'art. 31/B della Legge 5 agosto 1978, n. 457~~
~~che ha dato luogo alla deliberazione n. 10488 del 20/12/78~~
~~del R. D. n. 10488 del 20/12/78~~

IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO	£. <u>177.000.000,=</u>
RIBASSO D'ASTA DEL <u>5,60%</u>	£. <u>11.682.000,=</u>
IMPORTO NETTO DEI LAVORI	£. <u>165.318.000,=</u>

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenenovecentoottantaquattro, in questo giorno sette

del mese di Settembre....., in Brindisi e nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi - Via Giambattista Casimiro, n. 27, avanti a me dottor ingegner Antonio LONGO - Coordinatore Generale dell'Istituto Autonomo predetto, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa ai sensi del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, sono personalmente comparsi i Signori:

- 1) Michele NARCISI, nato a Brindisi il 13/3/1940, nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, presso la cui sede per la carica è domiciliato, il quale dichiara di agire per conto dello Istituto Autonomo predetto per la sua carica;
- 2) Aldo ROLLO..... nato a BRINDISI il 13.1.1940..... quale titolare della Impresa edile omonima..... con sede in BRINDISI alla Via..... R. Flores, 1..... ed elettivamente domiciliato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici in Brindisi presso lo studio legale ~~dell'avvocato~~ del Dottor Proc. Oreste NASTARI Via Cavour, 40 -.....

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo, previa rinunzia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

vori Pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori Pubblici, approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese in particolare quelle a carattere oneroso che quì si intendono anche se non materialmente, integralmente trascritte.

In ordine a quanto sopra si precisa che alla figura del Ministro, dello Ispettore, dell'Ingegnere Capo e del Direttore dei Lavori corrispondono, rispettivamente, il Presidente dell'IACP, l'Ingegnere Capo dello IACP ed il Direttore dei Lavori nominato dall'Istituto appaltante. L'Impresa appaltatrice è tenuta, inoltre, ad osservare le norme del regolamento edilizio, di igiene e di polizia urbana del Comune di

BRINDISI
.....

Nell'esecuzione di tutte le opere oggetto del presente appalto dovranno, altresì, essere rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali da costruzione.

Per quanto non previsto nel presente contratto e nelle norme suddette si farà riferimento a tutte le disposizioni legislative ministeriali vigenti in materia.

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, espressamente dichiara di aver piena ed esatta conoscenza di tutte le norme sopra richiamate.

L'Impresa appaltatrice, sempre in persona come sopra, dichiara nel modo più formale ed a tutti 'gli effetti di aver attentamente esaminato e valutato tutti i documenti d'appalto, di aver preso visione dei luoghi ove i lavori di manutenzione straordinaria e risanamento dovranno essere eseguiti, di aver valutato tutte le circostanze di tempo e di luogo che possano influire sull'andamento dei lavori, anche in relazione all'accesso al cantiere ed allo approvvigionamento di acqua ed energia elettrica per l'esecuzione dei lavori appaltati.

L'Impresa appaltatrice dichiara a tutti gli effetti che nella formua=lazione della propria offerta ha tenuto conto di tutte le situazioni particolari inerenti all'appalto in oggetto, anche se conseguentemen=te l'ordine da seguire nei lavori non dovesse corrispondere ad una più razionale ed economica programmazione dei lavori stessi.

L'Impresa appaltatrice dichiara, altresì, di aver valutato tutti gli oneri derivanti dalle limitazioni e interferenze inerenti e conseguenti alla presenza nelle immediate adiacenze del cantiere di manufatti abitativi, ivi compresi gli oneri e provvedimenti che la stessa Impresa appaltatrice dovrà assumere per evitare danni a persone o cose.

Di tutti tali oneri l'Impresa appaltatrice dichiara di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta e di non pretendere, per=tanto, a tale titolo alcun compenso o indennità.

Pertanto nella piena conoscenza della importanza dell'appalto e delle sue difficoltà e specialità di esecuzione, l'Impresa riconosce poter=si l'appalto stesso compiere secondo le condizioni e le modalità sta=bilite o richiamate nel presente contratto.

ART. 3

MODALITA' DI ESECUZIONE

RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto del presente contratto e dei documenti ad esso allegati e sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Istituto appaltante.

L'Impresa appaltatrice, pertanto, assume comunque sopra di sè la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione alla esecuzione del presente appalto.

L'Istituto appaltante, quindi, e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori si intendono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità inerente alla esecuzione dell'appalto e dovranno essere rilevati dall'Impresa appaltatrice da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente venire promossa contro di loro.

ART. 4

DIVIETO DI SUBAPPALTO

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, si obbliga nel modo più formale ed assoluto a non concedere anche di fatto in subappalto, o a cottimo, in tutto o in parte, i lavori e le forniture che formano oggetto del presente appalto ad essa Impresa esclusivamente concesso, senza la preventiva autorizzazione dell'Istituto appaltante, sotto la comminazione delle conseguenze penali ed amministrative previste dalla legislazione vigente e dello esercizio del diritto da parte dell'Istituto

appaltante alla risoluzione del presente contratto ed al risarcimento di tutti i danni nel senso più lato ed immissione nel possesso del cantiere nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida senza che l'Impresa appaltatrice possa fare opposizione di sorta, prestando sin da ora la stessa Impresa, in persona come sopra, il suo consenso a detta immissione in possesso da parte dello Istituto appaltante.

ART. 5

TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE IN CASO DI RITARDO

Il tempo utile per la ultimazione dei lavori oggetto del presente appalto è stabilito in mesi ~~QUATTORDICI~~ continui e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori stessi, determinata da apposito verbale.

Si precisa che il tempo utile sopra indicato comprende la chiusura eventuale del cantiere per ferie o per festività.

La penale pecuniaria in caso di mancato rispetto dei termini innanzi indicati e di cui allo articolo 29 del Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, resta fissata nella misura di £. ~~35.000.=~~ (diconsi lire ~~TRENTACINQUEMILA.=~~) per ogni giorno di ritardo, giusta l'articolo ~~26~~ del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 6

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Oltre gli oneri particolari previsti o richiamati nel presente contratto ed a quelli relativi alle singole opere, quali risultano dall'allegato Capitolato speciale d'appalto, sono a carico dell'Impresa appal-

tatrice, gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) il conseguimento, compreso ogni onere connesso, di tutte le licenze necessarie per l'impianto e l'esercizio del cantiere, nonchè, in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto;
- 2) la formazione ed il mantenimento del cantiere, compresa ogni attrezzatura necessaria per una piena e perfetta esecuzione dei lavori appaltati;
- 3) la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di due tabelle di ml. 3,00 x 2,00 con indicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo il testo che verrà indicato dalla Direzione dei Lavori;
- 4) l'approntamento, ove sia necessario, di un sufficiente numero di locali con acqua corrente potabile e di regolari latrine provviste delle condutture di scarico dei liquami nelle fogne pubbliche o in fosse settiche;
- 5) la richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per lo approvvigionamento dell'acqua e dell'energia elettrica e del telefono ecc., necessarie per l'esercizio del cantiere, per la esecuzione dei lavori appaltati, nonchè di tutti gli oneri relativi a contributi, lavoro e forniture, per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- 6) tutti gli adempimenti previsti dal codice della strada e del relativo regolamento, nonchè tutte le spese connesse a tali adempimenti;

- 7) l'obbligo dell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 8) la pulizia, con il personale necessaria, di tutti i locali ove sono stati eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria e risanamento nonché degli spazi esterni, in modo da consegnarli perfettamente sgomberi e puliti;
- 9) l'onere della eventuale custodia del cantiere installato per la realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto, fino alla approvazione del certificato di collaudo.
Tale custodia deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata;
- 10) l'obbligo della presentazione ogni tre mesi all'Istituto appaltante dello stato di famiglia e del certificato di residenza, di data non anteriore a tre mesi, in bollo, del titolare e del Direttore tecnico dell'Impresa stessa, al fine dello accertamento della persistenza dei requisiti di legge per la prosecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Nel caso in cui detti requisiti non dovessero essere più posseduti dalla Impresa appaltatrice, l'Istituto appaltante procederà alla risoluzione del presente contratto.

In caso di ritardo o mancata presentazione dei certificati di cui al presente punto 10), l'Istituto appaltante, previa diffida sospenderà l'emissione di eventuali mandati di pagamento in favore della Impresa appaltatrice.

Per tale sospensione o ritardo dei pagamenti, l'Impresa appaltatrice

ce non potrà muovere opposizioni di alcun genere nei confronti dello Istituto appaltante, nè vantare diritto a risarcimento dei danni. L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, espressamente dichiara che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati ha tenuto conto nel formulare la propria offerta e nell'accettare i prezzi unitari di cui al presente contratto.

ART. 7

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei lavoratori e dei propri soci, se cooperative, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi di questo in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori in parola.

L'Impresa appaltatrice si obbliga, altresì, alla osservanza delle norme della legge 9/2/1979, n. 36 - art. 6 - comma settimo, sul tratta=
mento straordinario di cassa integrazione guadagni.

L'Impresa appaltatrice si obbliga, infine, ad applicare il contratto e gli accordi suddetti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipenden=
temente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuri=

dica, economica e sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile verso lo Istituto appaltante della osservanza delle norme anzidette da parte delle imprese fornitrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti ed anche da parte di ditte assuntrici di lavoro in subappalto, eventualmente autorizzato a norma di legge.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel precedente articolo, accertata dallo Istituto appaltante o ad esso segnalata dello Ispettorato del Lavoro, l'Istituto appaltante medesimo comunicherà alla Impresa appaltatrice, e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dello adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Impresa appaltatrice non potrà opporre eccezioni all'Istituto appaltante, nè avrà diritto a risarcimento di danni per tale titolo.

ART. 8

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'ammontare totale a base di appalto è di £. 177.000.000 (diconsi lire CENTOSETTANTASETTEmILLIONI,=)

L'importo sopra indicato, ridotto del ribasso del 6,50% (diconsi lire SEI E CENTESIMI SESSANTA PER CENTO.) offerto dalla Impresa appaltatrice in sede di licitazione privata, risulta determinato nell'importo netto contrattuale dei lavori di £. 165.318.000. (diconsi lire CENTOSessantacinquemilioni trecentodiciottomila.)

.....

I lavori saranno valutati in base ai prezzi dell'elenco prezzi unitari allegato al presente contratto sotto la lettera "B".

A tutti i prezzi unitari di cui sopra dovrà essere applicato lo stesso ribasso complessivo precedentemente indicato.

In tutti i casi in cui occorra contabilizzare lavori a misura e manichi no nel prezzo sopra citato e nell'elenco dei prezzi aggiuntivi i prezzi unitari corrispondenti, si provvederà alla determinazione dei nuovi prezzi, a norma del Regolamento 25/5/1895, n. 350.

L'Impresa appaltatrice, in persona come sopra, riconosce che il corrispettivo dell'appalto, pattuito nelle misure, con le modalità e alle condizioni tutte indicate o richiamate nel presente contratto, è comprensivo di tutte le opere e forniture occorrenti per la perfetta esecuzione dell'appalto stesso, inclusi tra l'altro gli oneri previsti all'articolo 16 del Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e tutti quelli indicati o richiamati nel presente contratto.

ART. 9

REVISIONE DEI PREZZI

Con il presente appalto è ammessa la revisione dei prezzi contrattua-

li nei limiti delle disposizioni legislative vigenti per le opere pubbliche.

Agli effetti dell'applicazione delle leggi 21/6/1964, n. 463; 17/2/50 n. 50; 19/2/1970, n. 76 e 21/12/1974, n. 700 resta stabilito che convenzionalmente sarà fatto esplicito riferimento alle quote percentuali di incidenza della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti, dei noli, alla composizione della squadra tipo, nonché agli elementi assunti convenzionalmente a indice per materiali, trasporti e noli stabiliti dal Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 11/12/1978 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 357 del 23/12/1978 ed evidenziati nella tabella riportata nello articolo 34 del Capitolato speciale d'appalto, allegato al presente contratto sotto la lettera ^{11A}.....

Si precisa che le variazioni da prendere in base del computo revisionale si intendono sempre quelle del costo di origine e che, per quanto riguarda i noli, il costo orario di ciascuno dei mezzi è quello medio provinciale dei mezzi del genere assunti a indice.

Per quanto concerne i trasporti, il costo a Km. è quello provinciale desunto dalla media dei costi relativi alle percorrenze fino a 5 Km. da 5 a 20 Km. e da oltre 20 a 30 Km.

Ai fini della determinazione della revisione dei prezzi sarà fatto riferimento ai costi degli elementi come sopra convenzionalmente assunti a indice, quali risultano dal bollettino della Commissione Provinciale per il rilevamento dei prezzi, istituita in base alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 633 del 28/2/1948, per la provin

cia di Brindisi.

ART. 10

LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Il corrispettivo dell'appalto sarà liquidato alla Impresa appaltatrice in base a certificati di pagamento in acconto rilasciati dall'Istituto appaltante, in relazione agli stati di avanzamento emessi dalla Direzione dei Lavori, secondo quanto stabilito dall'articolo 25 dello allegato Capitolato speciale d'appalto.

Sull'importo di ogni stato di avanzamento saranno operate le ritenute di garanzia di cui all'articolo 19 del Capitolato generale di appalto e di cui all'articolo 48 del R.D. 23/5/1924, n. 827.

ART. 11

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Istituto appaltante potrà dichiarare risoluto il presente contratto oltre che nei casi di cui ai precedenti articoli, anche nei seguenti casi:

- qualora si verifichi un evento che possa dar luogo ad un procedimento penale per frode nei confronti dell'Impresa appaltatrice, oppure quando consti che un tale procedimento sia stato iniziato dalla Autorità Giudiziarica per denuncia dei terzi;
- qualora, per negligenza grave o per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate, la Impresa appaltatrice comprometta a giudizio insindacabile dell'Istituto appaltante, la buona riuscita dei lavori oggetto dell'appalto;
- qualora, per negligenza dell'Impresa appaltatrice, si verifichino ir

regolarità e ritardi nell'esecuzione dei lavori e l'Impresa stessa non provveda alla regolare e continuativa attività dei lavori stessi, sempre che l'Istituto appaltante non ritenga opportuno dar luogo all'esecuzione di ufficio;

- qualora contravvenga alle disposizioni della legge 13/9/1982, n.646 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di sopravvenuto fallimento dell'Impresa, i rapporti con l'Impresa appaltatrice saranno definiti, con salvezza di ogni possibile diritto ed azione dello Istituto appaltante, corrispondendo per i lavori il prezzo risultante dalla relativa contabilizzazione in base ai prezzi di cui al precedente articolo 8 e con l'applicazione del ribasso complessivo contrattuale indicato nello stesso articolo 8.

L'Istituto appaltante si riserva la facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto mediante il pagamento dei lavori eseguiti, secondo i criteri stabiliti nel precedente capoverso e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, tenuto peraltro conto di quanto stabilito nell'ultimo capoverso del precedente articolo 1.

ART. 12

C A U Z I O N E

A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni di tutto quanto indicato o richiamato nel presente contratto, l'Impresa appaltatrice ha costituito una cauzione definitiva infruttifera dello importo di £. ~~8.265.900,=~~ (diconsi lire ~~OTTO MILIONI DUECENTO SESSANTA~~....)

CINQUEMILANOVECENTO,=)

.....
pari al 5% (cinque per cento) dell'ammontare presunto contrattuale del
lo appalto indicato nel precedente articolo 8, mediante polizza fide=
jussoria n. 656/151/09685... del 27.6.1984..... prestata dalla Lloyd Nazionale
Italiano - Società di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. con sede in ROMA -
.....
..... con la quale la predetta Lloyd Nazionale Italiano - Società di
Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. con sede in ROMA -
.....
si costituisce fidejussore nell'interesse della Impresa appaltatrice
ed a favore dell'Istituto appaltante fino alla concorrenza della pre=
detta somma di £. OTTOMILIONIDUECENTOSESSANTACINQUEMILANOVECENTO,=

.....
La cauzione in parola, così come le ritenute effettuate a norma del
precedente articolo 10 quale ulteriore garanzia del perfetto adempi=
mento del presente contratto, sarà svincolata dopo che sia stato ap=
provato il collaudo definitivo dei lavori di cui al presente appalto
e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia e pen=
denza.

ART. 13

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di eventuali controversie tra lo Istituto appaltante e
l'Impresa appaltatrice, sarà regolata secondo il dettato dell'artico=
lo 32 dell'allegato Capitolato speciale d'appalto.

ART. 14

SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI

Sono a carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice tutte le spese ine=

renti al presente contratto e atti conseguenti relativi alla gestione dei lavori dal giorno della consegna fino a quello del collaudo, come i diritti di segreteria, bolli, registrazioni, copiatura allegati, capitolati e spese di gara.

A carico esclusivo dell'Impresa appaltatrice restano, altresì, tutte le tasse, le imposte e contribuzioni presenti e future, che, direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle forniture ed opere, oggetto del presente appalto, la tassa per occupazioni di spazi ed aree pubbliche, tutte senza diritto a rivalsa nei confronti dell'Istituto appaltante.

L'Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è regolata come per legge.

ART. 15

AGEVOLAZIONI FISCALI

Per la stipulazione e la registrazione del presente contratto e per tutte le relative conseguenze fiscali, le parti contraenti intendono avvalersi delle norme stabilite dal T.U. 28/4/1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 16

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

I documenti allegati al presente contratto, quale parte integrante e sostanziale di esso, sono i seguenti:

- Capitolato speciale d'appalto; - Allegato "A";
- Elenco dei prezzi unitari. - Allegato "B";

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se ad esso non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con D.P.R. 16/7/1962, n. 1063;
- Legge 20/3/1865, n. 2248 allegato "F", sui lavori pubblici;
- regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con R.D. 25/5/1895, n. 350 e successive modificazio=
ni ed integrazioni;
- regolamento per l'amministrazione del patrimonio e contabilità gene=
rale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle par=
ti che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

A richiesta, io Ufficiale Rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intellegibile ,voce ed in presenza delle parti che da me interpellate hanno dichiarato es=
sere l'atto conforme alla loro volontà e lo approvano e sottoscrivono con me Ufficiale Rogante delegato quì in calce ed a margine dei fogli intermedi come per legge.

Il presente atto consta di numero diciotto fogli di carta in bollo, dattiloscritti da persona di mia fiducia per intero su numero diciassette facciate oltre a questa fin quì.